

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3283

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **COSSA**

Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività svolte da enti senza fini di lucro

Presentata il 16 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende inserire nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993 la possibilità per le amministrazioni comunali di esentare dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) le occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni politiche, sindacali, culturali, turistiche, sportive, religiose, assistenziali, ecologiste e promozionali del tempo libero. In una parola, per quelle attività che ordinariamente vengono svolte da quel complesso di associazioni ed enti che svolgono attività senza fine di lucro.

Il volontariato, così come l'impegno politico o sindacale, rappresenta certamente una delle risorse più importanti della nostra società, che il legislatore ha il dovere di promuovere e incoraggiare, ciò che si sforza di fare in diverse forme.

La collaborazione tra pubblica amministrazione e volontariato consente di affrontare con efficacia problematiche sociali che per loro natura le istituzioni pubbliche riescono a seguire solo con difficoltà.

Le attività del volontariato spaziano, com'è ben noto, dalle problematiche educative dei giovani, all'assistenza ai più deboli (sia sotto il profilo fisico che sociale), al recupero dei tossicodipendenti, ai servizi di pronto soccorso, alla tutela ed alla promozione del patrimonio archeologico e paesaggistico, al recupero delle tradizioni culturali, musicali, linguistiche e gastronomiche delle comunità locali, alla promozione dello sport.

L'attività politica e sindacale permette ad ampi strati della popolazione di occuparsi direttamente della gestione della cosa pubblica e dei problemi del lavoro e

dei pensionati, in una dinamica che incide positivamente nel funzionamento dei diversi livelli istituzionali e nei rapporti tra questi e le comunità amministrative. Esse trovano nella piazza, nella « *agorà* » greca il loro primo germe, e nella gente che si confronta nella « *agorà* » affonda le sue radici il confronto democratico, da cui scaturiscono una maggiore attenzione ai problemi politici locali e nazionali, nonché la consapevolezza di far parte di una collettività più vasta.

Queste forme associative hanno un effetto doppiamente positivo: per un versante arricchiscono coloro che vi operano, per l'altro è la società ad avvantaggiarsi del loro insostituibile contributo.

Spesso esse hanno necessità di svolgere le loro attività nelle strade o nelle piazze, allestendo piccoli *stand* o tavolini per far conoscere la loro attività, raccogliere adesioni o effettuare sottoscrizioni.

Orbene, in base alla normativa richiamata essi sono tenuti al pagamento della relativa tassa comunale: in concreto, a fronte di un notevole contributo che il volontariato offre alla società, la pubblica amministrazione non solo offre limitate

risorse di sostegno ma opera un prelievo fiscale nei suoi confronti quando questo svolge determinati tipi di attività « sul campo ».

Sebbene si tratti in genere di somme del tutto irrilevanti per i bilanci pubblici, esse incidono sulle magre finanze dell'associazionismo e costringono ad un appesantimento burocratico di cui non si intravede la necessità.

L'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993 prevede i casi di esenzione dal pagamento della tassa. Tra queste non sono indicate le attività di volontariato.

Molte amministrazioni comunali, nell'emanare i regolamenti della TOSAP, con la consapevolezza dell'alto valore civico del volontariato, si pongono il problema di istituire delle esenzioni a loro favore, ma la lettera della norma sembra escludere la legittimità di tale scelta.

È quindi importante che il legislatore nazionale si pronunci in modo chiaro offrendo alle amministrazioni locali la possibilità di esentare dal pagamento di questo balzello le attività promozionali svolte da associazioni ed enti senza fine di lucro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, sportive, ecologiste, assistenziali, culturali, turistiche, religiose, promozionali del tempo libero, comprese le raccolte di fondi, svolte da associazioni ed enti di volontariato senza fine di lucro, di durata non superiore alle ventiquattro ore. L'esenzione non si applica se nelle aree occupate sono svolte attività di tipo commerciale ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0039850